

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24589 Anno 2021

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udiienza: 30/04/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile GIOVANNETTI LINO nato a CESENA il 06/08/1974

nel procedimento a carico di:

GIOVANNETTI IVAN nato a BAGNO DI ROMAGNA il 17/09/1972

avverso la sentenza del 10/10/2019 del TRIBUNALE di FORLI'

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese sostenute dall'imputato



RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione impugnata, il Tribunale di Forlì, quale giudice dell'appello proposto dalla parte civile, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Forlì ha assolto Ivan Giovannetti dal reato di lesioni ai danni del cugino, Lino Giovannetti, perché il fatto non costituisce reato, avendo ritenuto la condotta offensiva involontaria (i due cugini avevano in corso una lite per via del rifiuto dell'imputato di liberare l'area di terreno dove dovevano essere svolti lavori nell'interesse della persona offesa ed il primo avrebbe provocato lesioni al proprio cugino, per avergli sbattuto contro lo sportello di una ruspa che la vittima del reato era stata incaricata di spostare per consentire che detti lavori potessero aver luogo).

2. Propone ricorso la parte civile, tramite il difensore, avv. Ferrini, deducendo due motivi e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con condanna dell'imputato alle sanzioni penali e/o al risarcimento del danno ed alle spese sostenute dalla parte civile.

2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 42, 43, 582 e 590 cod. pen. per non avere i giudici di merito riqualificato le lesioni come illecito colposo, pur avendo motivato nel senso che la condotta di chiudere lo sportello del veicolo ruspa, colpendo in tal modo la vittima alla spalla, fosse stata realizzata non volontariamente dall'imputato bensì al fine di bloccarne la discesa dal mezzo.

Si contesta anche che entrambi i giudici non abbiano preso in considerazione il coefficiente soggettivo della condotta nelle forme del dolo eventuale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge relativamente alle statuizioni civili costituite dalla condanna alle spese sostenute dall'imputato, parte privata, per la difesa nell'appello, in assenza di esplicita domanda da parte di costui e senza che alcuna disposizione preveda un simile esito come obbligato, potendo farsi luogo anche alla compensazione di esse.

3. L'imputato ha depositato memoria difensiva a firma dell'avv. Barbarossa, con cui chiede l'inammissibilità del ricorso, denunciando la manifesta infondatezza di entrambi i motivi dedotti.

In particolare, si sottolinea il comportamento gravemente provocatorio e colposo della parte civile che, con alcuni movimenti inconsulti e repentini, documentati dalla video registrazione acquisita agli atti, si è frapposta all'imputato mentre questi chiudeva lo sportello della ruspa, senza, pertanto, che possa configurarsi alcuna responsabilità da parte di costui, neppure a titolo colposo.

Si evidenzia, altresì, che dalla stessa lettera dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen., si comprende come non vi sia alcun riferimento alla richiesta di rifusione delle spese per la parte privata, che invece è espressamente stabilita dall'art. 541 cod. proc. pen. quanto al procedimento di primo grado; e difatti, il primo comma del suddetto art. 592 fa

riferimento alle spese del procedimento, mentre il quarto comma recita soltanto "nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese". In ogni caso, detta richiesta vi sarebbe stata, per quanto desumibile dalla stessa sentenza d'appello.

L'imputato, pertanto, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso e che la parte civile venga condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado per la sua difesa, nella misura indicata con separata nota (6.934,50, oltre accessori di legge).

4. Il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese sostenute dall'imputato, sul presupposto che non vi sia stata tale richiesta in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è stato formulato secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché per manifesta infondatezza.

La riqualificazione giuridica richiesta dalla parte civile, infatti, passa, in realtà, attraverso la necessità di rivedere la ricostruzione della trama probatoria secondo una logica di sindacato estraneo a quello di legittimità.

Si rammenta che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità.

Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (*ex multis* Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965).



Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053)

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto, affatto illogicamente, dalle testimonianze e dai risultati probatori in atti, che la persona offesa, con il suo comportamento imprevedibile, manifestatosi con spostamenti continui e dal contenuto provocatorio, posti in essere mentre era nell'abitacolo di guida della ruspa, si sia improvvisamente frapposta all'imputato che stava chiudendo il portello del mezzo meccanico, in un contesto di estrema concitazione dovuta alla circostanza che si stava dando esecuzione ad un provvedimento di sgombero dell'area su cui i due cugini avevano in corso una vertenza per lavori impiantistici da realizzare ivi.

La parte civile era stata nominata ausiliario di polizia giudiziaria per dare seguito allo sgombero e risolvere di forza l'opposizione ai lavori di cui era stato sino ad allora e per lungo tempo protagonista l'imputato.

La decisione finale che opta per una sostanziale casualità o inevitabilità dell'incidente occorso, pertanto, ha trovato logica rispondenza negli elementi processuali dei quali la sentenza impugnata ha dato adeguatamente atto.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Dagli atti del fascicolo, ai quali il Collegio ha avuto accesso data la natura del vizio dedotto, risulta che vi è stata richiesta dell'imputato di condanna alle spese sostenute nel giudizio d'appello instaurato dalla parte civile ed a cui egli ha preso parte incidentalmente, con apposita memoria e specifica nota spese, per la somma di 2160 euro complessive, oltre accessori di legge, depositate in udienza di discussione appello. Pertanto, si è rivelato erroneo l'assunto dal quale muove la parte civile ricorrente per citare la giurisprudenza di questa Corte che, effettivamente, ha affermato l'illegittimità della decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - abbia condannato la parte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 28709 del 29/4/2015, Pagliara, Rv. 264852).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali,

nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

3.1. Quanto alla richiesta dell'imputato di condanna della parte civile ricorrente alla rifusione delle spese da lui sostenute nel giudizio di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di affermarne la possibilità (cfr. Sez. 6, n. 8668 del 5/2/2014, Ambrogiani, Rv. 258812, che, in caso di omessa statuizione da parte della Corte di cassazione, ha precisato che è consentito rimediare mediante procedura di correzione di errore materiale).

Il Collegio intende ribadire, pertanto, che l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato che ne abbia fatto richiesta le spese sostenute nel giudizio di legittimità.

Detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (*ex multis*, Sez. 4, n. 23529 del 8/3/2016, Silvestri, Rv. 266968; Sez. 5, n. 16614 del 12/1/2017, C., Rv. 269675; Sez. 6, n. 54641 del 27/9/2018, Tazt, Rv. 274635; Sez. 1, n. 11175 del 22/1/2021, Russo, Rv. 280901. Non sembra di contrario avviso l'opzione di Sez. 5, n. 3986 del 21/9/2015, dep. 2016, Solinas, Rv. 265812, che conferma un precedente del 2012, con cui si circoscrive la possibilità di condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel giudizio di cassazione ai soli casi di impugnazioni proposte agli effetti civili e non anche a quelli proposti agli effetti penali, per i quali, in ogni caso, l'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 prevede una espressa disciplina).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge

Così deciso il 30 aprile 2021.